



## Codice di Prevenzione Incendi

**Decreto Ministero Interno 3 agosto 2015:**  
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Il Codice di Prevenzione Incendi, è stato elaborato ravvisata la necessità di semplificare e razionalizzare l'attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi attraverso l'introduzione di un unico testo organico e sistematico di disposizioni di prevenzione incendi applicabili ad attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e mediante l'utilizzo di un nuovo approccio metodologico più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali.

Dal 20 ottobre 2019, data di entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Interno 12 Aprile 2019 (operante l'eliminazione del doppio binario), le norme tecniche, di cui all'art. 1 co. 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio delle attività di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta e dei rifugi alpini; 67, ad esclusione degli asili nido; da 69 a 71; 73; 75; 76.

Le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, si applicano alle attività di cui al comma 1 di nuova realizzazione.

Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento alle attività di cui al comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell'attività non interessata dall'intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare.

Per gli interventi di modifica o di ampliamento delle attività esistenti di cui al comma 1, non rientranti nei casi di cui al comma 3, si continuano ad applicare le specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui all'art. 5 comma 1 -bis e, per quanto non disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Nei casi previsti dal presente comma, è fatta salva, altresì, la possibilità per il responsabile dell'attività di applicare le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, all'intera attività.

Le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle attività che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, o che non siano elencate nel medesimo allegato.

In alternativa alle norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, è fatta salva la possibilità di applicare le norme tecniche indicate all'art. 5, comma 1 -bis, per le seguenti attività, così come individuate ai punti di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151:

- a) 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta e dei rifugi alpini;
- b) 67, ad esclusione degli asili nido;
- c) 69, limitatamente alle attività commerciali ove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni;
- d) 71;

e) 75, con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili.

Alle attività per le quali vengono applicate le norme tecniche sopra citate, non si applicano le seguenti:

- a) decreto del 30 novembre 1983 recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi e successive modificazioni»;
- b) decreto del 31 marzo 2003 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione»;
- c) decreto del 3 novembre 2004 recante «disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio»;
- d) decreto del 15 marzo 2005 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo»;
- e) decreto del 15 settembre 2005 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi»;
- f) decreto del 16 febbraio 2007, recante «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione»;
- g) decreto del 9 marzo 2007, recante «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
- h) decreto del 20 dicembre 2012 recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi»;
- i) decreto del Ministro dell'interno 22 febbraio 2006 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici»;
- l) decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere»;
- m) decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003 recante «Approvazione della regola tecnica recante l'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994»;
- n) decreto del Ministro dell'interno 14 luglio 2015 recante «Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50»;
- o) decreto del Ministro dell'interno 1° febbraio 1986 recante «Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili»;
- p) decreto del Ministro dell'interno 22 novembre 2002 recante «Disposizioni in materia di parcheggio di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto»;
- q) decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992 recante «Norme di prevenzione incendi nell'edilizia scolastica e successive integrazioni»;
- r) decreto del Ministro dell'interno 27 luglio 2010 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq.

Nell'ultima parte dell'ebook è riportato il D.P.R. 151/2011, al fine di facilitare la lettura di applicabilità del DM 3 agosto 2015 alle attività del D.P.R, a seguito dell'emanazione del Decreto 12 aprile 2019 (operante l'eliminazione del doppio binario)

Tabella di lettura di applicabilità del DM 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi) alle attività di cui al D.P.R. 151/2011, ai sensi del Decreto 12 Aprile 2019 di "eliminazione del doppio binario" (dal 20 Ottobre 2019).

**Tabella di sintesi modalità applicative:**

Tipologia di attività		Progettazione di nuove attività	Progettazione di modifiche/ampliamenti di attività esistenti
Attività soggette	Senza RTV	Solo codice per: 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta e dei rifugi alpini; 67, ad esclusione degli asili nido; da 69 a 71; 73; 75; 76.	- Codice  - Se il Codice non è compatibile con l'esistente, allora regole tradizionali oppure applicazione del codice all'intera attività
	Con RTV	Si può scegliere tra: - Codice - Regole tradizionali	
Attività non soggette		Il Codice può essere applicato come riferimento con esonero dall'applicazione delle regole tradizionali.	

## Dettaglio Tabella di sintesi

### A) Attività soggette

Tipologia di attività	DM 3 agosto 2015	Progettazione di nuove attività	Progettazione di modifiche/ampliamenti di attività esistenti
Attività soggette	<p><b>Art. 1. Approvazione e modalità applicative delle norme tecniche di prevenzione incendi</b></p> <p><b>Art. 1. c 1</b> Sono approvate, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, le norme tecniche di prevenzione incendi di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.</p> <p><b>Art. 2 Campo di applicazione e modalità applicative</b></p> <p><b>Art. 2 c.1</b> Le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio delle attività di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151</p> <p><b>Art. 2 c.2</b> Le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, si applicano alle attività di cui al comma 1 di nuova realizzazione.</p>	<p><b>Art. 1 c. 1</b></p> <p>9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta e dei rifugi alpini; (1) 67, ad esclusione degli asili nido; (1) 69: (1) 70; 71: (1) 73; 75: (1) 76.</p> <p>(1) Modalità alternative possibili <b>Art. 2-bis</b></p>	<p>- Codice (Art. 2 c.3)</p> <p>- Se il Codice non è compatibile con l'esistente, allora regole tradizionali oppure applicazione del codice all'intera attività (Art. 2 c.4)</p>
	<p><b>Art. 2 -bis. Modalità applicative alternative</b></p> <p>1. In alternativa alle norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, è fatta salva la possibilità di applicare le norme tecniche indicate all'art. 5, comma 1 -bis, per le seguenti attività, così come individuate ai punti di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151</p>	<p>Per le attività con nota (1) è possibile utilizzare Modalità applicative alternative (Art. 2 -bis) Codice o RTV (Art. 5. c. 1-bis):</p> <p>66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta e dei rifugi alpini; (1) 67, ad esclusione degli asili nido; (1) 69: (1) 71: (1) 75: (1)</p>	

### B) Decreti non applicabili se applicato Codice

Decreti non applicabili se applicato Codice	<p><b>Art. 5 Disposizioni finali</b></p> <p><b>c. 1 -bis.</b> Alle Attività per le quali vengono applicate le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, non si applicano le seguenti:</p>	<p>a) <a href="#">decreto del 30 novembre 1983</a> recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi e successive modificazioni»;</p> <p>b) <a href="#">decreto del 31 marzo 2003</a> recante «Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione»;</p> <p>c) <a href="#">decreto del 3 novembre 2004</a> recante «disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio»;</p> <p>d) <a href="#">decreto del 15 marzo 2005</a> recante «Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo»;</p> <p>e) <a href="#">decreto del 15 settembre 2005</a> recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi»;</p> <p>f) <a href="#">decreto del 16 febbraio 2007</a>, recante «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione»;</p> <p>g) <a href="#">decreto del 9 marzo 2007</a>, recante «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;</p> <p>h) <a href="#">decreto del 20 dicembre 2012</a> recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi»;</p>
	<p><b>Art. 5 Disposizioni finali</b></p> <p><b>c. 1 -bis.</b> Alle Attività per le quali vengono applicate le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, non si applicano le seguenti:</p>	<p>i) <a href="#">decreto del Ministro dell'interno 22 febbraio 2006</a> recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici»; <b>Att. 71 (1)</b></p> <p>l) <a href="#">decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994</a> recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere»; <b>Att. 66 (1)</b></p> <p>m) <a href="#">decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003</a> recante «Approvazione della regola tecnica recante l'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994»; <b>Att. 66 (1)</b></p> <p>n) <a href="#">decreto del Ministro dell'interno 14 luglio 2015</a> recante «Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50»; <b>Att. 66 (1)</b></p> <p>o) <a href="#">decreto del Ministro dell'interno 1° febbraio 1986</a> recante «Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili»; <b>Att. 75 (1)</b></p> <p>p) <a href="#">decreto del Ministro dell'interno 22 novembre 2002</a> recante «Disposizioni in materia di parcheggio di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto»; <b>Att. 75 (1)</b></p> <p>q) <a href="#">decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992</a> recante «Norme di prevenzione incendi nell'edilizia scolastica e successive integrazioni»; <b>Att. 67 (1)</b></p> <p>r) <a href="#">decreto del Ministro dell'interno 27 luglio 2010</a> recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq»; <b>Att. 69 (1)</b></p>

### C) Attività non soggette

Attività non soggette	<p><b>Art. 2 Campo di applicazione e modalità applicative</b></p> <p><b>c. 5. Le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle attività che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, o che non siano elencate nel medesimo allegato.</b></p>	Il Codice può essere applicato come riferimento con esonero dall'applicazione delle regole tradizionali.
-----------------------	---	--

Il "Codice di Prevenzione Incendi", è suddiviso in 4 Sezioni:

G - Generalità (termini, definizioni; progettazione antincendio; determinazione profili di rischio); "RTO"

S - Strategia antincendio (misure antincendio, da reazione al fuoco a sicurezza impianti tecnologici); "RTO"

V - Regole tecniche verticali (Aree a rischio specifico, atmosfere esplosive; vani ascensori); "RTV"

M - Metodi (ingegneria sicurezza antincendio, scenari progettazione prestazionale, salvaguardia vita). "FSE"

La Sezione G è la parte più generale del codice ove sono forniti i vari termini e definizioni ai fini di una uniforme applicazione, le metodologie di progettazione della sicurezza antincendio finalizzate al raggiungimento degli obiettivi primari della prevenzione incendi nonché sono definiti i profili di rischio delle attività e i metodi per la determinazione.

Nella Sezione S sono indicati per ognuna delle 10 misure antincendio (strumenti di prevenzione, protezione e gestionali per la riduzione del rischio d'incendio), i criteri per l'attribuzione dei livelli di prestazione (I, II, III, IV, ...) e la scelta delle soluzioni progettuali. Per ogni livello di prestazione sono specificate soluzioni conformi e eventuali soluzioni alternative.

Le RTV (Regole tecniche verticali) sono disposizioni normative applicabili a una specifica attività.

Negli ultimi anni sono state emanate moltissime regole tecniche di prevenzione incendi per varie attività, con trattazioni a volte non uniformi di argomenti simili. L'applicazione delle RTV presuppone l'applicazione dell'intero Codice di prevenzione incendi, del quale sono parte integrante. Servono a caratterizzare meglio una specifica attività fornendo ulteriori indicazioni rispetto a quelle già previste dal Codice.

La Sezione M tratta dell'Ingegneria della sicurezza antincendio, definita (ISO/TR 13387): Applicazione di principi ingegneristici, regole e giudizi esperti basati sulla valutazione scientifica del fenomeno della combustione, degli effetti dell'incendio e del comportamento umano, finalizzati alla tutela della vita umana, protezione beni e ambiente, alla quantificazione dei rischi d'incendio e relativi effetti e alla valutazione analitica delle misure antincendio ottimali, necessarie a limitare, entro livelli prestabiliti, le conseguenze dell'incendio.

Con la FSE (Fire safety engineering) è possibile effettuare una valutazione quantitativa del livello di sicurezza antincendio.

## Aggiornamenti

**Aggiornamento Ed. 6.1 Aprile 2019:**

### **Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151**

- Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4 -quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Nell'ultima parte dell'ebook, è riportato il D.P.R. 151/2011, al fine di facilitare la lettura di applicabilità del DM 3 agosto 2015 alle attività del D.P.R, a seguito dell'emanazione del Decreto 12 aprile 2019 (operante l'eliminazione del doppio binario).

**Aggiornamento Ed. 6.0 Aprile 2019:**

### **- Decreto del Ministero dell'interno 12 Aprile 2019**

Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

**Aggiornamento Ed. 5.0 Dicembre 2018:**

**- Decreto 23 Novembre 2018 (Attività n. 69 D.P.R. 151/2011)**

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, ai sensi dell'articolo 15, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 - modifiche al decreto 3 agosto 2015.

Aggiornamento Ed. 4.0 Settembre 2017:

**- Decreto 7 agosto 2017 (Attività n. 67 D.P.R. 151/2011)**

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Aggiornamento Ed. 3.0 Marzo 2017:

**- Decreto del Ministero dell'interno 21 febbraio 2017 (Attività n. 75 D.P.R. 151/2011)**

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa.

Aggiornamento Ed. 2.0 Agosto 2016:

**- Decreto del Ministero dell'interno 8 giugno 2016 (Attività n. 71 D.P.R. 151/2011)**

Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e s.m. di cui all'art. 3 del Decreto del Ministero dell'interno 8 giugno 2016 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del Decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139".

**- Decreto del Ministero dell'interno 9 agosto 2016 (Attività n. 66 D.P.R. 151/2011)**

Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e s.m. di cui all'art. 3 del Decreto del Ministero dell'interno 9 agosto 2016 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere, ai sensi dell'articolo 15 del Decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139".

ISBN: 9788898550500

Categoria: Ingegneria

Pubblicato: 28/04/2019

Ed.: 6.1

Editore: Certifico s.r.l.

Autore: Ing. Marco Maccarelli

Lingue: Italiano

SO: iOS/Android

Formato PDF: Abbonati Certifico